

dall'area della risarcibilità. Ciò consente di porre un argine alla proliferazione delle liti bagattellari.

La "serietà del danno" afferisce invece al piano delle conseguenze della lesione e cioè all'area dell'obbligazione risarcitoria identificando le perdite subite che, per essere ristorabili pecuniariamente, devono essere non lievi, né avere una consistenza quasi insignificante. Il principio della ragionevole tolleranza, operante nella convivenza sociale, impone il dovere di sopportare, nella prospettiva della solidarietà sociale, i pregiudizi irrisori o quasi irrilevanti, giustificazione che consente di bilanciare l'esigenza di protezione della vittima con quella di assicurare la quiete sociale nella tolleranza⁽¹¹³⁰⁾.

Il giudice del merito deve quindi effettuare un test bifasico: nella prima fase valuta la "gravità della lesione", cioè l'esistenza di un'offesa inferta ad una situazione soggettiva costituzionalmente rilevante (ovvero la sussumibilità della fattispecie concreta nella previsione astratta di reato o in quella che contempla la risarcibilità espressa del danno non patrimoniale); nella seconda, verifica che la lesione del predetto interesse abbia dato luogo a conseguenze non patrimoniali gravi ed intollerabili, superando la soglia minima al di là della quale la paziente sopportazione non può essere richiesta.

Non possono, quindi, essere risarciti danni non patrimoniali inferti a situazioni soggettive immaginarie, né pregiudizi futili e minimali⁽¹¹³¹⁾.

⁽¹¹³⁰⁾ La giustificazione delle condizioni poste dalle Sezioni unite nel 2008 è efficacemente sintetizzata in un noto passaggio motivazionale delle decisioni di San Martino secondo il quale "pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)", costituendo tale esito il frutto di "un bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile".

⁽¹¹³¹⁾ Sul danno non patrimoniale da lesione del diritto ad avere tempo libero, la Cassazione ha tenuto un orientamento negativo escludendone la risarcibilità in relazione ad un caso in cui un avvocato ne lamentava la violazione da imputarsi ai disservizi degli uffici giudiziari ("Non sussiste un diritto fondamentale avente protezione costituzionale o sovranazionale al "tempo libero", poiché l'impiego del tempo a fini lavorativi o a fini diversi è rimesso all'esclusiva autodeterminazione della persona, conseguendone che la lesione di tale diritto "immaginario" non è risarcibile quale danno non patrimoniale" Cass., sez. III, 4 dicembre 2012, n. 21725; in precedenza, in senso analogo, Cass., sez. III, 27 aprile 2011, n. 9422, che ha ritenuto legittima la sentenza impugnata, la quale aveva respinto la richiesta di risarcimento del preteso danno per la perdita di quattro ore di tempo libero — che si voleva commisurare ad ore di straordinario — patita da un privato a seguito del tempo impiegato nel disbrigo delle pratiche per il ripristino dell'utenza telefonica illegittimamente sospesa).

Allo stesso modo, ritenendo di essere in presenza di una lesione non grave e di danno tollerabile, è stata negata la risarcibilità delle perdite di tempo e i pregiudizi da molestie dipendenti da reiterate infondate richieste di pagamento del canone televisivo (Cass., sez. un., 19 agosto 2009, n. 18356).